



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*  
*Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio V*

prot. n.52/vm

Roma, 26 aprile 2006

**Ai Direttori Generali  
degli Uffici Scolastici Regionali**

**Ai Dirigenti  
dei Centri Servizi Amministrativi**

**LORO SEDI**

**Oggetto: personale amministrativo, tecnico ed ausiliario –organico di diritto - consistenza dotazioni a.s. 2006/2007 - trasmissione schema di decreto interministeriale.**

Si trasmette lo schema del decreto interministeriale concernente la determinazione delle consistenze di organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario relative all'anno scolastico 2006/2007. Le eventuali variazioni che dovessero essere apportate al testo del decreto, in sede di esame da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno tempestivamente comunicate a codesti Uffici per gli adempimenti consequenziali.

Com'è noto alle SS.LL l'articolo 35 della legge finanziaria 23 dicembre 2002, n. 289, ha disposto, limitatamente al profilo di collaboratore scolastico, una riduzione delle consistenze dell'organico di diritto pari a 3.200 unità per gli anni scolastici 2003/04 – 2004/05 – 2005/06.

Questo Ministero, in attuazione delle suddette disposizioni, per ciascuno degli anni sopra menzionati ha operato le previste riduzioni di posti del predetto profilo nel modo seguente:

- 1) per l'anno scolastico 2003/2004, la riduzione di 3.200 posti di collaboratore scolastico è stata operata attraverso l'utilizzo di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### *Dipartimento per l'istruzione*

#### *Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio V*

- 2) per l'anno scolastico 2004/2005, è stata stabilizzata e resa strutturale in organico di diritto la riduzione dei 3.200 posti relativa all'a.s. 2003/2004 attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo (tabella allegata al D.M. n. 201/2000), ed è stata operata la ulteriore riduzione in organico di diritto di 3.200 posti di collaboratore scolastico sempre attraverso l'utilizzazione di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;
- 3) per l'anno scolastico 2005/2006 è stata stabilizzata e resa strutturale in organico di diritto la riduzione dei 6.400 posti relativi agli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, attraverso modifiche e adeguamenti delle succitate tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo, ed è stata operata una ulteriore (ultima) riduzione in organico di diritto di 3.200 posti di collaboratore scolastico sempre attraverso l'utilizzo di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali.

Tali operazioni hanno reso possibile procedere con prudente gradualità all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 35 della citata legge n. 289/02.

Fermi restando i citati interventi di contenimento relativi alle annualità 2003/2004 e 2004/2005, consolidati e resi strutturali attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle organiche sopra menzionate, rimaneva da effettuare analoga operazione di consolidamento delle riduzioni attuate attraverso l'utilizzo degli indicatori e dei parametri legati alle specifiche realtà territoriali per l'anno scolastico 2005/2006.

In relazione a quanto sopra per l'anno scolastico 2006/2007 il citato schema di decreto interministeriale:

- con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, ha previsto la stabilizzazione in organico di diritto della disposta riduzione dei 9.600 posti realizzata nel triennio 2003/2005, attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo di cui al D.I. n. 11/2005;
- muovendo dal suddetto assetto stabilizzato come sopra si è proceduto alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ivi compresi i collaboratori scolastici) in base all'andamento e alla consistenza della popolazione scolastica, nonché a situazioni relative alle peculiarità strutturali e logistiche delle



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## *Dipartimento per l'istruzione*

### *Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio V*

istituzioni scolastiche e al tempo scuola dei diversi gradi di istruzione (come da tabella "A" allegata allo schema di decreto recante le consistenze di organico regionale).

In dipendenza di quanto sopra, la tabella "1" di calcolo dell'organico di istituto, allegata al citato schema di provvedimento, è stata opportunamente modificata ed adeguata.

Le SS.LL., sulla base delle consistenze di organico di cui alla citata tabella "A", per la parte di rispettiva competenza, disporranno la ripartizione dei posti a livello provinciale, adottando, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, i criteri più rispondenti alle esigenze dei territori e dei contesti interessati.

Quanto agli altri profili professionali non è stata apportata alcuna modifica alle tabelle di calcolo degli organici di istituto.

Si richiama l'attenzione sull'art. 2, comma 1, relativo al divieto di istituire un maggior numero di posti rispetto alla dotazione organica assegnata. Le SS.LL. si faranno, pertanto, carico di individuare soluzioni idonee a garantire lo scrupoloso rispetto delle disposizioni sopra citate. Di conseguenza, entro il limite massimo dei posti fissato, le SS.LL. potranno operare le deroghe ritenute eventualmente necessarie ai parametri di determinazione degli organici di istituto.

In presenza di contratti di terzizzazione dei servizi, resta confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero.

Nel contempo, al fine di evitare aggravio di spesa conseguente all'applicazione della citata clausola, è prevista, dall'articolo 5 del decreto, la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono dei contratti d'appalto. Tale compensazione è, altresì, attuata nel caso in cui si ravvisi la necessità di ottimizzare le risorse disponibili, in presenza di situazioni nelle quali il numero di personale beneficiario del decreto ministeriale n.65/2001 (ex L.S.U.) risulti carente o eccedente rispetto alle oggettive esigenze dell'istituzione scolastica.

Il ricorso a dette compensazioni comporta la necessità di rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti corrispondente a quello del corrente anno scolastico, secondo le consistenze indicate nella tabella "B" allegata al decreto. Ove situazioni oggettive rendano impossibile il conseguimento di tale risultato, l'articolo 5 del decreto interministeriale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'istruzione*  
*Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio V*

prevede che il competente Direttore regionale motivi formalmente il minor accantonamento di posti.

Per quel che concerne, in particolare, la terziarizzazione dei servizi, va evidenziato che tale fattispecie riguarda l'affidamento in appalto di incarichi inerenti esclusivamente l'espletamento di mansioni e funzioni assimilabili a quelle espressamente previste dal vigente contratto di comparto. Ciò al fine di evitare che l'affidamento in questione possa indurre a configurare la prestazione oggetto dell'incarico quale lavoro *aggiuntivo* (non rientrante tra le mansioni e le funzioni previste dal CCNL) e, quindi, tale da non dover comportare il *congelamento* di posti della dotazione organica, al fine della compensazione dei costi contrattuali.

Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente tecnico, si evidenzia che l'istituzione dei posti deve essere disposta con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica, al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

Congiuntamente a tale requisito risulta inoltre indispensabile, oltre alla delibera di istituzione del posto, di competenza della Giunta esecutiva di Istituto, che i laboratori siano relativi a discipline di insegnamento espressamente contemplati nell'anagrafe dei codici di laboratorio previsti per l'istituzione scolastica. Ulteriore elemento essenziale per legittimare l'organico, è che lo stesso laboratorio sia utilizzato per almeno 24 ore di insegnamento, fermo restando che, così come prescritto dall'articolo 52 del vigente CCNL, le restanti 12 ore siano destinate all'approntamento delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché alla preparazione del materiale di esercitazione.

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che anche per il restante personale le modalità di prestazione dell'orario di lavoro devono essere disciplinate secondo le prescrizioni contenute nel succitato articolo 52 del CCNL.

Per quel che attiene, altresì, alla disciplina dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, si precisa che i posti attivati ad integrazione di quelli dell'organico di diritto devono conseguire ad esigenze sopravvenute rispetto alla fase della determinazione dell'organico di diritto. L'istituzione di detti posti deve avvenire solo a seguito di formale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione*

*Direzione generale per il personale della scuola - Ufficio V*

provvedimento disposto dalle SS.LL., secondo quanto prescritto dall'art.6 dello schema di decreto trasmesso, in copia, allo scrivente.

Si richiama infine l'esigenza che tale fase di adeguamento sia personalmente seguita dalle SS.LL. affinché i posti da autorizzare corrispondano realmente ad esigenze non diversamente esitabili.

Nel ringraziare per la consueta, fattiva collaborazione, si resta a disposizione per i chiarimenti e gli interventi eventualmente ritenuti necessari.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
F.to *Pasquale Capo*

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI  
LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO  
TECNICO ED AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA  
E  
LA CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007**

**IL MINISTRO**

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**VISTO** il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ed in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 2 dell'articolo 35, relativo alla riduzione di 9.600 posti della dotazione organica del profilo professionale di collaboratore scolastico da realizzare negli anni scolastici 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006;

**VISTA** la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, inerente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

**VISTO** il decreto interministeriale 24 marzo 2004, n. 36, con il quale, in applicazione della citata legge finanziaria n. 289/2002, sono state determinate le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2003/2004, e, in particolare l'art. 1 che ha disposto la riduzione di 3.200 posti di collaboratore scolastico attraverso l'utilizzo di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

**VISTO** il decreto interministeriale 25 gennaio 2005, n. 11, concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2004/2005, e, in particolare l'art. 1 che:

- ha stabilizzato e reso strutturale in organico di diritto la riduzione dei 3.200 posti relativa all'a.s. 2003/2004 attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo (tabella allegata al D.M. n.201/2000);
- ha operato una ulteriore riduzione in organico di diritto di 3.200 posti di collaboratore scolastico sempre attraverso l'utilizzazione di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

**VISTO** il decreto interministeriale del 5 maggio 2005, relativo alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2005/2006 e, in particolare, l'art. 1 che:

- ha stabilizzato e reso strutturale in organico di diritto la riduzione dei 6.400 posti relativi agli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, attraverso modifiche e adeguamenti delle succitate tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo;
- ha operato una ulteriore (ultima) riduzione in organico di diritto di 3.200 posti di collaboratore scolastico sempre attraverso l'utilizzo di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

**COSIDERATO** che per l'anno scolastico 2006/2007 occorre:

- sempre con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, procedere, attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo, alla stabilizzazione in organico di diritto della disposta riduzione dei 9.600 posti realizzata nel triennio 2003/2005;
- una volta effettuato il suddetto adempimento, procedere alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ivi compresi i collaboratori scolastici) in base all'andamento e alla consistenza della popolazione scolastica, nonché a situazioni relative alle peculiarità strutturali e logistiche delle istituzioni scolastiche e al tempo scuola dei diversi gradi di istruzione;

**VISTO** l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

**VISTO** il comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la terziarizzazione dei servizi e la conseguente indisponibilità, per l'intera durata del contratto, di un numero di posti della corrispondente qualifica fissato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e costituente parte integrante della dotazione organica di cui al presente provvedimento;

**RITENUTO** che le mansioni che il personale stabilizzato per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 rientrano tra quelle previste per il personale dell'area professionale "A" di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale, non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;

**INFORMATE** le organizzazioni sindacali rappresentative:

## **DECRETA**

### **articolo 1**

#### ***(dotazioni organiche regionali)***

**1.1.** Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono determinate in base alle previsioni delle tabelle allegate, facenti parte integrante del presente provvedimento. Ai fini prima menzionati si tiene conto della consistenza della popolazione scolastica, delle situazioni relative alle peculiarità strutturali e logistiche delle istituzioni scolastiche, al tempo scuola dei diversi gradi di istruzione, nonché delle diverse realtà territoriali, ivi compresi i comuni di montagna e delle piccole isole.



1.2. Con riferimento al profilo professionale di collaboratore scolastico è stabilizzata in organico di diritto la riduzione di 9.600 posti relativi agli anni scolastici 2003/2004 – 2004/2005 – 2005/2006, effettuata sulla base delle modifiche e degli adeguamenti apportati alle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative a tale specifico profilo.

1.3. In dipendenza di quanto previsto dal comma precedente, gli organici del profilo professionale di collaboratore scolastico sono determinati secondo la previsione della tabella “1”, facente parte integrante del presente provvedimento, opportunamente modificata ed integrata rispetto alla tabella allegata al decreto interministeriale relativo all’a.s.2005/2006.

1.4. Quanto agli altri profili professionali, nessuna modifica è apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11.

1.5. Le dotazioni organiche relative all’anno scolastico 2006/2007, determinate sulla base dei criteri e dei parametri di cui alle tabelle indicate nei commi 3 e 4, sono riportate nella tabella “A”, costituente parte integrante del presente provvedimento.

## **articolo 2** **(dotazioni provinciali)**

**2.1.** I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione tra gli ambiti provinciali di rispettiva pertinenza degli organici loro assegnati. I medesimi, fermo restando il rispetto dei contingenti regionali, possono, se necessario, discostarsi dall’applicazione dai parametri e dai criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

**2.2.** I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, con la collaborazione dei responsabili dei CSA, e sulla base di puntuali verifiche delle proposte di organico formulate da ciascun dirigente scolastico, assicurano l’osservanza dei contingenti di cui al comma 1.

### **articolo 3**

#### ***(terziarizzazione dei servizi)***

**3.1.** Nelle istituzioni scolastiche in cui il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato da personale estraneo all'Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, alla dotazione organica del relativo profilo professionale, risultante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, deve essere sottratto il venticinque per cento dei posti.

**3.2.** Nelle istituzioni scolastiche dove siano in servizio soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, deve essere detratto dalla dotazione organica, risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

**3.3.** Sulle ore residuali derivanti dalla detrazione dei posti di cui ai commi 1 e 2, possono essere effettuate, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

### **articolo 4**

#### ***(norma di salvaguardia)***

**4.1.** I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

**4.2.** Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all'articolo 3, il numero di posti necessario per garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di

titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 5.

**articolo 5**  
**(compensazioni)**

5.1. Il contingente di posti accantonato ai sensi dell'art. 3 sopraccitato è quello indicato nell'allegata tabella "B", costituente parte integrante del presente provvedimento. Tale contingente non può essere inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2005/2006.

5.2. Qualora il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, in sede di compensazione di cui al comma 1, rilevi che il numero di posti da rendere indisponibile è inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella "B", adotta apposito provvedimento per motivare il minor accantonamento.

5.3. La compensazione di cui al presente articolo può essere effettuata anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'articolo 6.

5.4 I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare un giusto equilibrio, nell'istituzione scolastica, tra il numero del personale esterno in servizio per effetto di contratti di cui all'articolo 3 e il numero dei posti da rendere indisponibili, possono, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, modificare, attraverso compensazioni, la ripartizione dei medesimi posti tra le scuole.

**articolo 6**  
**(situazione di fatto)**

6.1. L'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale mediante apposito provvedimento, da emanare entro il 31 agosto.

6.2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono derivare da situazioni adeguatamente motivate, accertate successivamente rispetto alla determinazione dell'organico di diritto.

**articolo 7**  
**(oneri finanziari)**

**7.1.** Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella “A” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

**articolo 8**  
**(norma di rinvio)**

**8.1.** Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

-----

*Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.*

**IL MINISTRO**  
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

**IL MINISTRO**  
DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

## Tabella "1"

Prospetto 1/A

### Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

**Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondarie di I grado**

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
<b>fino a</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
	<b>375</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
	<b>450</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
	<b>525</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
	<b>675</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>9</b>
	<b>700</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>10</b>
	<b>750</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
	<b>800</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
	<b>825</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>
	<b>900</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>

#### Note:

- a) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- b) Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- c) Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- d) Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.
- e) Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità.
- f) Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno, è

assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

**g)** Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.

**h)** Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.

**i)** Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

**l)** Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

**m)** Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

## Tabella “1”

Prospetto 1/B

### Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

#### Licei

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
<b>fino a</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>5</b>
	<b>400</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>6</b>
	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>7</b>
	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>8</b>
	<b>700</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>9</b>
	<b>800</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>10</b>
	<b>900</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>11</b>
	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>11</b>

#### Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000 mentre l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- e) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

### ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.



## Tabella "1"

Prospetto I/C

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario**  
**Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica**  
**Istituti tecnici e professionali**

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
<b>fino a</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
	<b>375</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>6</b>
	<b>450</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>7</b>
	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>8</b>
	<b>525</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>8</b>
	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>9</b>
	<b>625</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>10</b>
	<b>675</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>10</b>
	<b>750</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>11</b>
	<b>825</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>12</b>
	<b>875</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>13</b>
	<b>900</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>13</b>
	<b>975</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>14</b>
	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>15</b>

**Note:**

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000; analogamente, l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e l'artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marinare e nella scuola tecnica per l'arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un'unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 600, due unità fino a 1200 e 3 unità oltre 1200; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.

- d)** Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- e)** La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- f)** Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.
- g)** Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

#### ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

## Tabella "1"

Prospetto I/D

### Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

#### Istituti d'arte e licei artistici

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
<b>fino a</b>	<b>300</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>6</b>
	<b>360</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>7</b>
	<b>420</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>8</b>
	<b>480</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>9</b>
	<b>540</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>10</b>
	<b>600</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>11</b>
	<b>660</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>12</b>
	<b>720</b>	<b>1</b>	<b>7</b>		<b>13</b>
	<b>780</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>14</b>
	<b>840</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		<b>15</b>
	<b>900</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>16</b>
	<b>960</b>	<b>1</b>	<b>9</b>		<b>17</b>
	<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>10</b>		<b>18</b>

#### Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall'ottantesimo di ogni gruppo oltre 1.000; l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- e) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

**f)** Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

#### ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

## Tabella "1"

Prospetto 1/E

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato  
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
<b>fino a</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
	<b>125</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>150</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>175</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
	<b>200</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

**Note:**

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

**(a)** Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

**(b)** Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

## Tabella "1"

Prospetto 1/F

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario**  
**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato**  
**Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica**

**In presenza di soli semiconvittori**

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
<b>fino a</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>75</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>125</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>150</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>175</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	<b>200</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

**Note:**

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

## Tabella "1"

Prospetto 1/G

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario**

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato  
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

**Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica**

**In presenza di convittori e semiconvittori**

Per i convittori si applica il prospetto 1/E; per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
<b>fino a</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>150</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>175</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>200</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

**Note:**

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 1/E e 1/F, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

**a)** Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantesimo.

**Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per il Personale della Scuola**

Istituzioni scolastiche ed educative  
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2006-2007

Regione	Organico a.s. 2005/06	Organico a.s. 2006/07	Differenza 2006/07-2005/06
	A	B	C=(B-A)
<b>Abruzzo</b>	6.595	6.583	-12
<b>Basilicata</b>	3.844	3.834	-10
<b>Calabria</b>	12.875	12.754	-121
<b>Campania</b>	30.777	30.610	-167
<b>Emilia R.</b>	14.707	15.003	296
<b>Friuli</b>	5.029	5.028	-1
<b>Lazio</b>	22.506	22.477	-29
<b>Liguria</b>	5.690	5.682	-8
<b>Lombardia</b>	34.108	34.708	600
<b>Marche</b>	7.341	7.430	89
<b>Molise</b>	1.891	1.885	-6
<b>Piemonte</b>	17.200	17.439	239
<b>Puglia</b>	20.358	20.258	-100
<b>Sardegna</b>	8.833	8.791	-42
<b>Sicilia</b>	26.946	26.779	-167
<b>Toscana</b>	14.391	14.531	140
<b>Umbria</b>	4.160	4.163	3
<b>Veneto</b>	18.464	18.741	277
<b>Totale Nazionale</b>	<b>255.715</b>	<b>256.696</b>	<b>981</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Dipartimento per l'Istruzione**  
**Direzione Generale per il Personale della Scuola**

**TABELLA "B"**

Collaboratori scolastici

posti decurtati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.I. \_\_\_\_\_ a.s.2006/07

Dati di organico di diritto 2005/2006

<b>Regione</b>	<b>Collaboratore Scolastico</b>
<b>Abruzzo</b>	459
<b>Basilicata</b>	202
<b>Calabria</b>	724
<b>Campania</b>	2.579
<b>Emilia Romagna</b>	568
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	41
<b>Lazio</b>	1.821
<b>Liguria</b>	135
<b>Lombardia</b>	419
<b>Marche</b>	282
<b>Molise</b>	84
<b>Piemonte</b>	514
<b>Puglia</b>	1.646
<b>Sardegna</b>	216
<b>Sicilia</b>	1.466
<b>Toscana</b>	676
<b>Umbria</b>	188
<b>Veneto</b>	367
<b>Totale Nazionale</b>	<b>12.387</b>